



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

SENTENZA GUP

N. 171/19
[redacted]

R. Sent. G.U.P.
R.G.N.R.
R.G.U.P.

Irrevocabile il

Redatta scheda il

N. campione penale

N. campione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni di Catania in funzione di G.U.P. e composto dai sig.ri dott.ri

R. Castrogiovanni	Presidente
L. Pergolizzi	Giudice onorario
M. Russo	Giudice onorario

All'udienza preliminare del 6 maggio 019

Con l'intervento del rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero dott.ssa S. Barbagallo e l'assistenza del canc. Magazù ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti di

- [redacted], nato a [redacted] (libero, presente)
Difeso di fiducia dall'Avv. Davide Tutino del foro di Catania

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 648 c.p., perché acquistava o comunque riceveva, consapevole della provenienza delittuosa il telefono cellulare Samsung Galaxy J3 con Imei [redacted], provento di furto ai danni di [redacted] (denuncia in atti).

Reato accertato in [redacted] il 19 gennaio 2018

MOTIVAZIONE

Svolgimento del processo:

_____ era ritualmente citato a comparire all'udienza preliminare per rispondere del delitto in epigrafe a lui ascritto.

All'udienza preliminare del 6 maggio 2019, sentito l'imputato, accolta la richiesta di procedere nelle forme del rito abbreviato, il P.M. e la difesa concludevano nei termini di cui al verbale in atti.

Il fatto:

In data 16 gennaio 2018 _____ presentava denuncia di furto del cellulare Samsung Galaxy J3 con Imei _____ sottratto alla di lei figlia, _____, all'interno dell'Istituto scolastico da lei frequentato, furto avvenuto nel corso della ricreazione quando la giovane aveva lasciato il cellulare sul banco della classe.

Acquisiti i tabulati del traffico telefonico in entrata e in uscita dal 16 gennaio al 16 febbraio, si accertava che in data 19 gennaio, e solo in questa data, era stata inserita nel cellulare provento di furto la scheda telefonica Vodafone n. _____, intestata a _____.

_____, sentita a s.i. in data 1 marzo 2018, precisava che il furto era avvenuto tra le ore 10,20 e le ore 12,20, arco temporale in cui lo aveva lasciato nella classe da cui tutti gli alunni erano usciti; che in classe non vi era alcun compagno di _____, precisando, tuttavia, che spesso si recava nella sua aula un giovane di altra classe proveniente da _____, tale _____.

La PG accertava che _____ (residente a _____) aveva un figlio _____, frequentante lo stesso istituto scolastico di _____.

In sede di interrogatorio delegato in data 18 luglio 2018, _____ dichiarava che conosceva _____; che la mattina del furto, il vice preside era passato da tutte le classi comunicando dell'avvenuto furto del cellulare della _____; che quella stessa mattina aveva trovato il telefono nel bagno dei maschi, dietro un lavandino; che lo portato a casa e vi aveva inserito la sua scheda telefonica (n. _____) avviando la procedura di attivazione con account google; che, completata la procedura, riceveva l'avviso che era necessario attendere 24 ore per eseguire l'accesso; che, effettuato altro tentativo dopo le 24 ore, constatando che non funzionava, aveva deciso di liberarsene.

Dichiarava di essere pentito per la condotta tenuta e che si impegnavano a risarcire il danno alla persona offesa, cosa che effettivamente faceva, come da documentazione prodotta dalla difesa in data 27 luglio 2018.

Tali dichiarazioni l'imputato confermava integralmente in sede di udienza preliminare, precisando che aveva inviato il vaglia per risarcire il danno a _____, ma che non era stato accettato.

Ciò posto, ritiene il Collegio che il quadro probatorio quale emergente dagli atti sia univoco e porti, senza alcun dubbio, all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto così come allo stesso contestato, avendo gli accertamenti svolti e, in particolare, l'esito dei tabulati telefonici, trovato conferma nelle dichiarazioni di piena ammissione dell'addebito da parte del giovane.

Il delitto di ricettazione appare, pertanto, pienamente integrato in tutti i suoi elementi costitutivi.

Ciò premesso, il fatto (per le circostanze e le modalità dell'azione) è, pur sempre, da valutarsi tenue e quindi di scarsa offensività.

In considerazione di quanto emergente dall'osservazione della personalità dell'imputato, dell'assenza di altre denunce a carico dello stesso né precedenti né successive a quella per il reato di cui al presente processo, del sano contesto familiare di origine e della sua totale estraneità a contesti marginali a rischio di devianza, nonché della buona rivisitazione critica della trasgressiva condotta agita, ritiene il Collegio che il fatto in questione abbia costituito un episodio del tutto occasionale e che sussistano, pertanto, tutti i presupposti per addivenire a una pronuncia di irrilevanza del fatto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss c.p.p. e 31-32 D.P.R. 448/88

DICHIARA non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al delitto a lui ascritto per irrilevanza del fatto.

Catania, 6 maggio 2019

Il GUP
Rosalia Castrogiovanni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 MAG. 2019



IL CANCELLIERE
(Giuseppe Cirino)